

Assistenza Sanitaria

In base al CCN dei dirigenti industriali, i dirigenti hanno diritto di usufruire di una forma di assistenza sanitaria integrativa a quella fornita dal Servizio Sanitario Nazionale, sia in costanza di rapporto di lavoro sia nel periodo di pensione. Il rimborso delle prestazioni sanitarie, per i dirigenti del Gruppo Enel, è erogato dall'Asem, apposito fondo di assistenza sanitaria, costituito tra i dipendenti delle aziende del settore elettrico in Italia.

Sconto Energia

Il CCNL per i dipendenti elettrici prevede l'applicazione, in favore dei dipendenti in servizio (fatta eccezione per quelli assunti a far data dal 1° luglio 1996) e dei pensionati, del beneficio di uno sconto sul prezzo di fornitura dell'energia elettrica consumata a uso domestico, per quantitativi annui di consumo determinati.

Tali obbligazioni, considerate "obbligazioni a benefici definiti", in linea con le previsioni dello IAS 19, sono state determinate sulla base del "metodo della proiezione unitaria del credito", con il quale la passività è calcolata in misura proporzionale al servizio già maturato alla data, rispetto a quello che presumibilmente potrebbe essere prestato in totale.

Nel seguito si evidenziano i relativi valori al 31 dicembre 2005:

Millioni di euro

	2005	2004
Benefici dovuti al momento della cessazione del rapporto di lavoro e altri benefici a lungo termine		
Passività a inizio esercizio	1.696	1.887
Costo normale	83 ⁽¹⁾	90
Oneri finanziari	68 ⁽¹⁾	90
Erogazioni	(229)	(371)
Variazione area di consolidamento	(113)	-
(Utili)/Perdite attuariali del periodo non riconosciuti	(3)	-
Passività attuariale a fine esercizio	1.502	1.696
Passività a fine esercizio	1.505	1.696
Benefici successivi al rapporto di lavoro per programmi a benefici definiti		
Passività a inizio esercizio	1.214	1.137
Costo normale	8 ⁽¹⁾	74
Oneri finanziari	49 ⁽¹⁾	54
Erogazioni	(53)	(51)
Variazione area di consolidamento	(61)	-
(Utili)/Perdite attuariali del periodo non riconosciuti	19	-
Passività attuariale a fine esercizio	1.176	1.214
Passività a fine esercizio	1.157	1.214

(1) Includono i settori Telecomunicazioni e Reti di Trasmissione fino alla data del loro deconsolidamento.

Le passività di cui sopra sono esposte al netto delle attività al servizio dei piani il cui *fair value* alla fine dell'esercizio è pari a 304 milioni di euro, inclusivi di perdite attuariali non riconosciute pari a 9 milioni di euro. Il tasso di rendimento atteso utilizzato nella stima di tali attività è pari al 4,2% (5,0% nel 2004).

I costi per benefici ai dipendenti rilevati nel 2005 sono pari a 257 milioni di euro (361 milioni di euro nel 2004), di cui 117 milioni di euro per interessi registrati tra gli oneri finanziari (144 milioni di euro nel 2004) e 140 milioni di euro rilevati tra i costi del personale (49 milioni di euro riferiti a costi per prestazioni erogate nell'esercizio 2005).

Le principali assunzioni utilizzate nella stima attuariale delle passività per benefici ai dipendenti sono le seguenti:

	2005	2004
Tasso di attualizzazione	4,00%	4,25%
Tasso di incremento costo del lavoro	3,00%	3,00%
Tasso di incremento costo spese sanitarie	3,00%	3,00%

32. Fondo rischi e oneri futuri – Euro 1.267 milioni

		Rilevazione a conto economico ⁽¹⁾	Variazione area di consolidam.	Utilizzi e altri movimenti	
Milioni di euro					
al 31.12.2004					al 31.12.2005
Fondo contenzioso, rischi e oneri diversi:					
> contenzioso legale	382	56	(38)	(59)	341
> oneri emissioni CO ₂	-	228	-	-	228
> altri	727	171	(134)	(187)	577
Totale	1.109	455	(172)	(246)	1.146
Fondo oneri per incentivi all'esodo	295	69	(8)	(235)	121
TOTALE	1.404	524	(180)	(481)	1.267

(1) Includono i settori Telecomunicazioni e Reti di Trasmissione sino alla data del loro deconsolidamento con un effetto positivo per 15 milioni di euro.

Contenzioso legale

Il fondo è destinato a coprire le passività che potrebbero derivare da vertenze giudiziali e da altro contenzioso. Esso include la stima dell'onere a fronte dei contenziosi sorti nell'esercizio oltre all'aggiornamento delle stime sulle posizioni sorte negli esercizi precedenti, in base alle indicazioni dei legali interni ed esterni.

Altri

Gli altri importi accantonati si riferiscono a rischi e oneri di varia natura, connessi principalmente all'esercizio e alla trasformazione degli impianti, a controversie di carattere regolatorio, a penali e altri oneri relativi all'attività di ingegneria e costruzioni, nonché a contenziosi con enti locali per tributi e canoni di varia natura.

Fondo oneri per incentivi all'esodo

Il fondo oneri per incentivi all'esodo accoglie la stima degli oneri connessi alle offerte vincolanti già sottoscritte o per le quali si ritiene probabile la sottoscrizione da parte dei dipendenti per risoluzioni consensuali anticipate del rapporto di lavoro derivanti da esigenze organizzative.

33. Passività per imposte differite – Euro 2.464 milioni

Si forniscono in dettaglio i movimenti del "Fondo per imposte differite", per tipologia di differenza temporale, determinati sulla base delle aliquote fiscali vigenti.

Movimentazione delle passività per imposte differite

Millioni di euro	Increment./((Decrem.) a conto economico ⁽¹⁾	Altri movimenti	Variazione area di consolidam.		
al 31.12.2004				al 31.12.2005	
Natura delle differenze temporanee:					
> differenze su immobilizzazioni e attività finanziarie	2.100	282	20	(502)	1.900
> proventi a tassazione differita	98	(41)	-	-	57
> allocazione eccessi di costo a elementi dell'attivo	61	(3)	39	-	97
> valutazione strumenti finanziari	12	(19)	105	(2)	96
> altre partite	241	64	-	9	314
Totale	2.512	283	164	(495)	2.464

(1) Includono i settori Telecomunicazioni e Reti di Trasmissione sino alla data del loro deconsolidamento con un effetto positivo per 38 milioni di euro.

La voce accoglie le imposte differite rilevate dalle società consolidate relative prevalentemente alla differenza tra gli ammortamenti calcolati in base alle aliquote fiscali, inclusi gli ammortamenti anticipati, e quelli determinati in base alla vita utile del bene, e ai proventi a tassazione differita. Il decremento relativo alla variazione dell'area di consolidamento è imputabile essenzialmente all'uscita dal perimetro di Terna. Gli "Altri movimenti" includono principalmente l'effetto fiscale differito generato dalla valutazione al *fair value* di strumenti finanziari di copertura.

34. Passività finanziarie non correnti – Euro 262 milioni

Sono costituite dalla valutazione al *fair value* dei contratti derivati di *cash flow hedge*.

Nella tabella che segue sono riportati il relativo valore nozionale e il *fair value*:

Milioni di euro	Nozionale		Fair value		2005-2004
	al 31.12.2005	al 31.12.2004	al 31.12.2005	al 31.12.2004	
Derivati <i>cash flow hedge</i>:					
> tassi	3.749	6.268	262	370	(108)

I contratti derivati in essere al 31 dicembre 2005 riguardano essenzialmente la copertura del rischio di tasso di interesse su alcuni finanziamenti a lungo termine a tasso variabile. Trattandosi di derivati perfettamente correlati con il finanziamento sottostante, il *fair value* negativo di tali posizioni, dovuto principalmente alla notevole riduzione dei tassi di interesse di mercato verificatasi negli ultimi anni, viene in larga misura compensato dalla riduzione degli oneri finanziari relativi alle passività coperte. Il decremento dell'esercizio in termini sia di nozionale sia di relativo *fair value* è avvenuto essenzialmente a seguito del deconsolidamento del debito di Wind e Terna.

35. Altre passività non correnti – Euro 18 milioni

Milioni di euro				
		al 31.12.2005	al 31.12.2004	2005-2004
Debito verso Ferrovie dello Stato per rete TLC		-	202	(202)
Altre partite		18	16	2
Totale		18	218	(200)

Il decremento dei debiti verso Ferrovie dello Stato, in essere al 31 dicembre 2004, è dovuto al deconsolidamento di Wind.

Passività correnti

36. Finanziamenti a breve termine – Euro 1.361 milioni

Al 31 dicembre 2005 i finanziamenti a breve termine ammontano complessivamente a 1.361 milioni di euro, registrando una diminuzione di 3.831 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2004, e sono dettagliati nella tabella che segue.

Milioni di euro	Valore		Valore		Valore	
	contabile	Fair value	contabile	Fair value	contabile	Fair value
	al 31.12.2005		al 31.12.2004		2005-2004	
Debito verso banche a breve	970	970	2.560	2.562	(1.590)	(1.592)
Commercial paper	275	275	2.441	2.441	(2.166)	(2.166)
Altri debiti finanziari a breve	116	116	191	191	(75)	(75)
Totale	1.361	1.361	5.192	5.194	(3.831)	(3.833)

I debiti rappresentati da *commercial paper* si riferiscono alle emissioni in essere a fine esercizio nell'ambito del programma di 1.500 milioni di euro lanciato nel 2001 da Enel Investment Holding con la garanzia di Enel SpA e il cui ammontare massimo è stato elevato a 2.500 milioni di euro nel maggio 2004. Nel novembre 2005 il programma è stato ulteriormente modificato, incrementando l'importo massimo fino a 4.000 milioni di euro e sostituendo, come emittente delle *commercial paper*, Enel Investment Holding con Enel Finance International, sempre con la garanzia di Enel SpA. Al 31 dicembre 2005 l'utilizzo del programma è pari a 275 milioni di euro. Il valore nominale delle *commercial paper*, pari a 276 milioni di euro, è denominato in euro (per 240 milioni di euro) e in sterline (per un controvalore pari a 36 milioni di euro). Le emissioni in divise diverse dall'euro sono interamente coperte dal rischio di cambio mediante operazioni di *currency swap*.

37. Debiti commerciali – Euro 6.610 milioni

La voce ammonta a 6.610 milioni di euro, in diminuzione di 208 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2004, e accoglie i debiti per forniture di energia, combustibili, materiali, apparecchi relativi ad appalti e prestazioni diverse. La variazione dell'esercizio è da imputarsi principalmente al deconsolidamento di Wind e Terna, in parte compensato dai maggiori debiti per acquisti di energia delle Divisioni Mercato, Infrastrutture e Reti.

38. Passività finanziarie correnti – Euro 294 milioni

Milioni di euro

	al 31.12.2005	al 31.12.2004	2005-2004
Passività finanziarie differite	176	240	(64)
Derivati di <i>trading</i> e di <i>cash flow hedge</i>	103	188	(85)
Altre partite	15	65	(50)
Totale	294	493	(199)

Nella tabella che segue sono riportati il valore nozionale e il *fair value* dei contratti derivati:

Milioni di euro

Nozionale

Fair value

	al 31.12.2005	al 31.12.2004	al 31.12.2005	al 31.12.2004	2005-2004
Derivati <i>cash flow hedge</i>:					
> tassi	191	415	10	11	(1)
> cambi	20	40	-	2	(2)
> <i>commodity</i>	-	-	-	-	-
Totale	211	455	10	13	(3)
Derivati di <i>trading</i>:					
> tassi	610	2.109	55	86	(31)
> cambi	1.147	1.368	15	67	(52)
> <i>commodity</i>	125	18	13	12	1
> altro	-	-	10	10	-
Totale	1.882	3.495	93	175	(82)
TOTALE	2.093	3.950	103	188	(85)

I derivati di *trading* su tassi e cambi si riferiscono essenzialmente alla valutazione delle operazioni in derivati che, pur essendo state poste in essere con l'intento di copertura, non soddisfano i requisiti richiesti dai principi contabili per il trattamento in *hedge accounting*. I derivati di *trading* su *commodity* si riferiscono essenzialmente a operazioni di *trading* di combustibili ed energia e presentano, al 31 dicembre 2005, un valore nozionale netto di 125 milioni di euro (18 milioni di euro al 31 dicembre 2004) e un *fair value* di 13 milioni di euro (12 milioni di euro al 31 dicembre 2004).

39. Altre passività correnti – Euro 4.218 milioni

Milioni di euro

	al 31.12.2005	al 31.12.2004	2005-2004
Acconti	121	151	(30)
Debiti tributari	199	239	(40)
Debiti verso Cassa Conguaglio Settore Elettrico	406	512	(106)
Debiti verso istituti di previdenza	144	176	(32)
Debiti verso il personale	353	306	47
Debiti verso clienti per depositi cauzionali e rimborsi	1.755	1.728	27
Altri	1.240	1.496	(256)
Totale	4.218	4.608	(390)

I debiti verso la Cassa Conguaglio del Settore Elettrico ammontano a 406 milioni di euro con un decremento di 106 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2004. La natura di tale posizione è analizzata nel commento alle voci dell'Attivo.

I debiti verso clienti per depositi cauzionali si riferiscono ad ammontari ricevuti dai clienti in forza del contratto di somministrazione dell'energia, per i quali, a seguito della sottoscrizione, vengono classificati quali passività correnti in quanto la Società non ha un diritto incondizionato di differire il rimborso di tale passività oltre i dodici mesi.

40. Informativa sulle parti correlate

In quanto responsabile per la produzione, la distribuzione e il trasporto di energia elettrica in Italia, Enel fornisce servizi a un certo numero di società controllate dallo Stato. Nell'attuale quadro regolamentare, in particolare, Enel effettua transazioni con Terna - Rete Elettrica Nazionale, l'Acquirente Unico, il Gestore del Sistema Elettrico (GRTN) e il Gestore del Mercato (ciascuno dei quali è interamente controllato, direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).

I corrispettivi di trasporto dovuti a Terna, nonché alcuni oneri pagati al Gestore del Mercato, sono determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Le transazioni riferite agli acquisti e alle vendite di energia elettrica effettuate con il Gestore del Mercato sulla Borsa dell'energia elettrica e con l'Acquirente Unico avvengono ai prezzi di mercato.

In particolare, le società delle Divisioni Mercato, Infrastrutture e Reti acquistano energia elettrica dall'Acquirente Unico e dal Gestore del Sistema Elettrico (GRTN), oltre a pagare a Terna i corrispettivi per l'uso della Rete Elettrica Nazionale. Le società della Divisione Generazione ed Energy Management, oltre a pagare i corrispettivi per l'uso della Rete Elettrica Nazionale a Terna, acquistano energia elettrica dal Gestore del Mercato e vendono energia elettrica al Gestore del Mercato sulla Borsa dell'energia elettrica e all'Acquirente Unico.

Enel acquista inoltre da Eni, società in cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze detiene una partecipazione di controllo, combustibili per gli impianti di generazione e gas per l'attività di distribuzione e vendita.

La tabella seguente fornisce una sintesi dei rapporti sopra descritti:

Milioni di euro	Rapporti patrimoniali		Rapporti economici	
	Crediti	Debiti	Costi	Ricavi
	al 31.12.2005		2005	
Continuing operations:				
> Acquirente Unico	653	2.199	10.150	1.160
> GRTN	200	231	1.294	1.745
> GME	1.230	210	1.159	6.308
> Poste Italiane	1	20	98	14
> Eni	2	589	1.848	123
> Terna ⁽¹⁾	378	334	292	316
Discontinued operations:				
> GRTN	-	-	-	710
> Poste Italiane	-	-	1	1
Totale	2.464	3.583	14.842	10.377

(1) I rapporti economici si riferiscono al periodo che va dalla data di deconsolidamento al 31.12.2005.

Con riferimento alle società collegate il Gruppo Enel sostiene in prevalenza oneri rappresentati da servizi di telecomunicazione, canoni di noleggio, locazione e spese di ricerca.

Tutte le transazioni con parti correlate sono state concluse alle normali condizioni di mercato.

Si ricorda, infine, che nell'ambito delle regole di *corporate governance*, di cui si è dotato il Gruppo Enel, sono state previste le condizioni per assicurare che eventuali operazioni con parti correlate vengano effettuate nel rispetto di criteri di correttezza procedurale e sostanziale.

Sotto il profilo della correttezza sostanziale – al fine di garantire l'equità delle condizioni pattuite in occasione di operazioni con parti correlate e qualora ciò sia richiesto dalla natura, dal valore o da altre caratteristiche della singola operazione – si prevede che il Consiglio di Amministrazione si avvalga dell'assistenza di esperti indipendenti per la valutazione dei beni oggetto dell'operazione stessa e per lo svolgimento delle attività di consulenza finanziaria, legale o tecnica.

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Di seguito vengono riepilogati i rapporti patrimoniali ed economici rispettivamente in essere al 31 dicembre 2005 e intrattenuti nel corso dell'esercizio.

Milioni di euro	Rapporti patrimoniali		Rapporti economici	
	Crediti	Debiti	Costi	Ricavi
	al 31.12.2005		2005	
Continuing operations:				
> Wind Telecomunicazioni SpA ⁽¹⁾	291	193	134	26
> Cesi SpA	4	24	23	4
> Immobiliare Foro Bonaparte SpA ⁽²⁾	-	-	20	-
> Leasys SpA ⁽²⁾	-	-	152	2
Discontinued operations:				
> Wind Telecomunicazioni SpA ⁽¹⁾	-	-	4	-
> Cesi SpA	-	-	1	-
> Immobiliare Foro Bonaparte SpA ⁽²⁾	-	-	1	-
> Leasys SpA ⁽²⁾	-	-	10	-
> Idrolatina Srl ⁽²⁾	-	-	2	-
Totale	295	217	347	32

(1) I rapporti economici si riferiscono al periodo che va dalla data di deconsolidamento al 31 dicembre 2005.

(2) I rapporti economici si riferiscono al periodo che va dal 1° gennaio 2005 alla data di cessione.

41. Impegni contrattuali e garanzie

Gli impegni contrattuali assunti dal Gruppo Enel e le garanzie prestate a terzi sono di seguito riepilogate.

Milioni di euro	al 31.12.2005	al 31.12.2004	2005-2004
Garanzie prestate			
> Fidejussioni rilasciate a garanzia di terzi	1.244	825	419
Altri impegni			
> Impegni assunti verso fornitori per:			
- acquisti di energia elettrica	4.013	3.642	371
- acquisti di combustibili	51.647	28.542	23.105
- forniture varie	4.111	2.101	2.010
- appalti	204	2.032	(1.828)
- altri	3	52	(49)
Totale	59.978	36.369	23.609
TOTALE	61.222	37.194	24.028

Le garanzie concesse a terzi ammontano a 1.244 milioni di euro e si riferiscono per 744 milioni di euro agli impegni assunti nell'operazione di vendita del patrimonio immobiliare, relativamente alla disciplina che regola la facoltà di recesso dai contratti di locazione, nonché i canoni di locazione per un periodo di sei anni e sei mesi a decorrere dal mese di luglio 2004. Tali garanzie sono soggette ad adeguamento a ribasso, al trascorrere di ogni anno, per un ammontare prestabilito.

Gli impegni per energia elettrica si riferiscono in prevalenza a importazioni da Francia, Svizzera e Germania che, al 31 dicembre 2005, ammontano a 4.013 milioni di euro, di cui 3.686 milioni di euro relativi al periodo 2006-2010 e 327 milioni di euro al periodo 2011-2015.

Gli impegni per acquisti di combustibili, determinati in funzione dei parametri e dei cambi in essere alla fine dell'esercizio (trattandosi di forniture a prezzi variabili, per lo più espressi in valuta estera), ammontano al 31 dicembre 2005 a 51.647 milioni di euro e sono così ripartiti:

Milioni di euro	Gas naturale	Olio combustibile	Carbone	Servizi logistici	Totale
Periodo:					
> 2006-2010	18.209	117	504	236	19.066
> 2011-2015	17.301	-	206	60	17.567
> 2016-2020	13.227	-	207	46	13.480
> 2021 e oltre	1.410	-	124	-	1.534
Totale	50.147	117	1.041	342	51.647

42. Passività e attività potenziali

Giudizi in materia tariffaria

Enel è parte in una serie di giudizi promossi da alcune imprese ad altissimo consumo di energia elettrica, volti a contestare, in tutto o in parte, la legittimità dei provvedimenti con cui il Comitato Interministeriale Prezzi (CIP) prima e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Autorità) dopo hanno determinato di volta in volta le variazioni alle componenti delle tariffe elettriche. Sino a ora, la giurisprudenza si è prevalentemente orientata per il rigetto dei ricorsi proposti. Pertanto, l'esame di tali giudizi fa ritenere, in linea generale, come remoti eventuali esiti negativi.

Contenzioso in materia ambientale

Il contenzioso in materia ambientale riguarda, principalmente, l'installazione e l'esercizio di impianti elettrici di Enel Distribuzione, succeduta a Enel SpA nei relativi rapporti.

Enel Distribuzione è convenuta in vari giudizi, civili e amministrativi, nei quali vengono richiesti lo spostamento o la modifica delle modalità di esercizio delle porzioni di rete elettrica di proprietà o nella disponibilità della stessa, adducendo la loro presunta potenziale dannosità, nonostante gli impianti siano stati installati nel rispetto della normativa vigente in materia.

Nell'ambito di taluni procedimenti sono state avanzate anche richieste di risarcimento dei danni alla salute asseritamente conseguenti all'esposizione ai campi elettromagnetici. Sotto il profilo processualistico è frequente il ricorso a procedure di urgenza, per ottenere, in via cautelare, la sospensione o la modifica delle condizioni di esercizio degli impianti da parte di coloro che risiedono in prossimità degli stessi. Tuttavia è da rilevare la tendenza positiva per Enel sull'andamento del contenzioso in questione. Sotto il profilo delle decisioni intervenute in materia, va infatti segnalato che solo in sporadici casi si sono avute pronunce sfavorevoli, in sede cautelare, peraltro, tutte impugnate. Allo stato attuale, nel merito non vi sono sentenze negative passate in giudicato e in nessun caso è stata accolta domanda di risarcimento danni alla salute.

Vanno segnalate anche controversie concernenti i campi elettromagnetici delle cabine di media e bassa tensione poste all'interno di edifici, peraltro sempre rispettosi dei limiti di induzione previsti dalla normativa nazionale.

La situazione relativa al presente contenzioso si è evoluta in senso più favorevole per Enel a seguito dell'entrata in vigore della legge quadro sulla tutela dall'inquinamento elettromagnetico (n. 36 del 22 febbraio 2001) e dei relativi decreti di attuazione, il DPCM 8 luglio 2003, n. 11719 e il DPCM 8 luglio 2003, n. 11723. La nuova normativa, infatti, ha inteso armonizzare l'intera materia sul territorio nazionale con la definizione di "limiti di esposizione", di "valori di attenzione" e degli "obiettivi di qualità", concretamente individuati dai suddetti decreti attuativi del 2003. La nuova normativa riguarda sia le infrastrutture a bassa frequenza, quali le linee di trasmissione e distribuzione e le cabine di distribuzione, sia le infrastrutture ad alta frequenza, quali quelle utilizzate per la telefonia, inclusi i servizi di telefonia mobile. Sono previsti, inoltre, un programma di dieci anni, a partire dall'entrata in vigore della citata legge 36/2001, per il risanamento degli elettrodotti nonché la possibilità di recupero integrale o parziale, tramite le tariffe, degli oneri sostenuti dai proprietari delle linee di trasmissione e distribuzione e delle cabine, secondo criteri che saranno determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi della legge n. 481/95, trattandosi di costi sopportati nell'interesse generale. Si rileva che, allo stato, non è stato ancora emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento degli elettrodotti (art. 4, comma 4 della legge 36/2001), né sono state definite, ai sensi del menzionato DPCM 8 luglio 2003 (relativo agli elettrodotti), i criteri di misurazione dei suddetti parametri e di calcolo delle fasce di rispetto.

Sono pendenti inoltre talune vertenze in materia urbanistica e ambientale, connesse con la costruzione e l'esercizio di alcuni impianti di produzione e di linee di trasmissione e distribuzione.

L'esame di tali vertenze fa ritenere, in linea generale, come remoti eventuali esiti negativi. Per un numero limitato di giudizi non si possono tuttavia escludere esiti sfavorevoli le cui conseguenze potrebbero consistere, oltre che nell'eventuale risarcimento dei danni, nel sostenimento di oneri connessi alle modifiche degli impianti e alla temporanea indisponibilità degli impianti stessi. Si tratta di oneri allo stato attuale non oggettivamente determinabili e non compresi quindi in sede di determinazione del "Fondo contenzioso, rischi e oneri diversi".

Contenzioso stragiudiziale e giudiziale connesso al *black-out* del 28 settembre 2003

In relazione al *black-out* del 28 settembre 2003 sono pervenute, da parte di clienti di Enel Distribuzione, numerose lettere (predisposte, per lo più, in maniera uniforme, secondo i modelli elaborati dalle Associazioni dei consumatori), concernenti la richiesta stragiudiziale di indennizzi automatici/forfetari, sulla base delle Carte del servizio elettrico e delle delibere dell'Autorità (pari a 25,82 euro ciascuno), nonché di ulteriori danni, per i quali il cliente si riservava la quantificazione ai fini di eventuali azioni giudiziarie.

Enel Distribuzione ha contestato tali richieste con le seguenti argomentazioni: in primo luogo, si è precisato che le delibere dell'Autorità, così come le richiamate Carte del servizio elettrico (la cui normativa di riferimento è stata, peraltro, abrogata), non prevedono l'indennizzo automatico/forfetario richiesto per il caso di interruzione della fornitura, come è stato, altresì, puntualizzato dalla stessa Autorità, con un comunicato stampa del 2 ottobre 2003; in secondo luogo, si è sostenuto che le cause dell'interruzione della fornitura di energia elettrica del 28 settembre 2003 sono riconducibili a eventi di natura eccezionale del tutto estranei alla società, quindi a essa non imputabili, con la conseguente esclusione di qualsiasi responsabilità della medesima in merito all'accaduto.

Per quanto attiene alle richieste giudiziali, prevalentemente di modesto importo, alla data del 31 dicembre 2005, risultavano pendenti circa 53.000 giudizi (quasi tutti innanzi ai Giudici di Pace della Campania e della Calabria) volti a richiedere gli indennizzi automatici/forfetari sulla base delle citate delibere dell'Autorità e delle Carte del servizio elettrico e, in alcuni casi, il risarcimento di asseriti danni (esistenziali e alla vita di relazione, nonché da interruzione della catena del freddo per deperimento di generi alimentari o interruzione di attività produttiva). Enel ritiene che il *black-out*, nelle modalità e con l'intensità con cui si è verificato, rappresenti un evento imprevisto e imprevedibile e che, conseguentemente, non possa configurarsi in capo alle società del Gruppo alcuna responsabilità. Si è sostenuto, inoltre, che "l'evento *black-out*" non rientra – per i motivi già esposti – tra quelli per cui è previsto l'indennizzo in base al contratto di fornitura di energia elettrica o alle delibere dell'Autorità. Nell'ambito del contenzioso in esame, al 31 dicembre 2005 sono state emanate dai Giudici di Pace circa 7.000 sentenze, con prevalenza per quelle di accoglimento della domanda di risarcimento, i cui oneri potranno essere almeno parzialmente recuperati attraverso le vigenti coperture assicurative. In ogni caso, Enel Distribuzione ha prontamente proposto appello avverso le sentenze sfavorevoli innanzi al competente Tribunale e, con sentenza del 6 febbraio 2006, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. di Marcianise ha radicalmente riformato la sentenza del Giudice di Pace di Marcianise, accogliendo l'appello proposto da Enel. Con ampia motivazione, il Tribunale ha conclusivamente rigettato le domande del cliente perché non risultava provato alcun danno da parte del medesimo e ha ritenuto assorbiti gli altri motivi di appello proposti, sui quali non si è quindi pronunciato. La decisione è di particolare importanza anche perché dinanzi al Giudice di Pace di Marcianise pendono oltre 7.000 procedimenti.

Circolare INPS n. 63 del 6 maggio 2005 in tema di obblighi contributivi Cassa Integrazione Guadagni (CIG), Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), Disoccupazione Involontaria (DS) e Mobilità

In data 6 maggio 2005 l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) ha emanato una circolare in tema di obblighi contributivi per Cassa Integrazioni Guadagni (CIG), Cassa Integrazioni Guadagni Straordinaria (CIGS), Disoccupazione Involontaria (DS) e Mobilità, con la quale, nel definire la materia, ha precisato che gli obblighi contributivi per CIG, CIGS, DS e Mobilità sarebbero applicabili anche nei confronti delle aziende di Stato e degli enti pubblici nazionali svolgenti attività industriali, con capitale non più interamente pubblico. Tra tali soggetti sarebbero ricompresi anche Enel e le società dalla stessa costituite in attuazione del decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, sia per il periodo successivo alla data di emanazione della circolare in questione sia per i periodi pregressi, a partire dalla data in cui il capitale sociale delle stesse ha cessato di essere interamente in mano pubblica (per Enel a partire dall'offerta pubblica di vendita del novembre 1999).

Più precisamente, ai sensi della menzionata circolare, Enel SpA sarebbe tenuta unicamente al versamento dei contributi per CIG e CIGS, mentre le società dalla stessa costituite in attuazione del suddetto decreto legislativo sarebbero tenute anche al pagamento dei contributi per DS e Mobilità. Il Gruppo Enel ritiene di non essere assoggettabile ai suddetti obblighi contributivi per carenza dei presupposti. In particolare, per quanto riguarda il periodo pregresso, il Gruppo Enel contesta il pagamento dei contributi anche per non essere stato messo in condizione di utilizzare le prestazioni cui gli stessi si riferiscono.

La circolare è stata impugnata, anche in via cautelare, innanzi ai giudici amministrativi di primo e secondo grado con contestuale richiesta della sospensione della sua efficacia; l'istanza di sospensione è stata respinta, ritenendo il TAR che la materia rientri nella competenza esclusiva del giudice ordinario. Enel ha così proposto azione innanzi al giudice del lavoro, al fine di accertare l'inesistenza a suo carico dell'obbligo contributivo relativo a CIG, CIGS e Mobilità; l'udienza per la discussione del ricorso è fissata al 18 maggio 2006.

Per questi stessi ambiti contributivi l'INPS, con messaggio del 5 agosto 2005, ha comunicato che il termine del 16 agosto 2005 inizialmente fissato nella stessa circolare per la regolarizzazione del periodo pregresso veniva differito alla data del 30 settembre 2005. Tale termine è stato ulteriormente prorogato al 31 ottobre e, successivamente, al 30 novembre e, infine, al 31 dicembre 2005. Tutti i rinvii sono stati motivati dalla necessità di ulteriori approfondimenti delle tematiche in esame, in considerazione della loro complessità. Enel ha mantenuto continui contatti al fine di fornire all'ente le valutazioni che avrebbero dovuto condurre a una sua diversa determinazione. In ultimo, l'INPS, in ragione della complessità della questione, ha ritenuto necessario richiedere un parere al Consiglio di Stato e, con messaggio del 27 dicembre 2005, ha prorogato il termine per la regolarizzazione fino all'acquisizione del suddetto parere.

Quanto alla contribuzione per la DS, nel dicembre 2005 il Ministero del Lavoro, per conto dell'INPS, ha avviato un'indagine ispettiva volta ad accertare la perdurante sussistenza delle condizioni per l'esonero contributivo per Enel SpA e per le società costituite in attuazione del decreto legislativo

n. 79/1999; indagine all'esito della quale Enel si riserva ogni opportuna azione giudiziaria. Con parere reso nell'adunanza dell'8 febbraio 2006, la seconda sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto che la circolare non possa produrre effetti retroattivi e che non ci siano le condizioni per applicare sanzioni di qualsiasi natura. Il Consiglio di Stato ha ritenuto quindi necessario che la circolare venga opportunamente integrata e corretta.

Indagini in corso da parte della Procura di Milano e della Corte dei Conti

Nel febbraio 2003 la Procura della Repubblica di Milano ha avviato un procedimento (RG n. 2460/03) a carico di ex Amministratori e terzi per atti illeciti compiuti in danno della società Enelpower e per pagamenti da parte di fornitori per ottenere l'aggiudicazione di talune commesse. In conformità delle deliberazioni assunte dai Consigli di Amministrazione di Enel, Enelpower ed Enel Produzione sono state avviate specifiche iniziative nei confronti dei fornitori responsabili, che hanno portato alla definizione di accordi transattivi con Siemens e Alstom.

Sulla base dei fatti emersi nell'ambito del suddetto procedimento penale, la Corte dei Conti, dopo aver emesso un decreto di sequestro conservativo di beni immobili, mobili e crediti nei confronti dell'ex Amministratore Delegato e di un ex dirigente della società Enelpower, nonché dell'ex Presidente della società Enel Produzione, li ha citati in giudizio per l'accertamento di una loro eventuale responsabilità (amministrativa patrimoniale) in relazione a un danno patrimoniale all'Eriario.

In data 9 novembre 2005 Enel, Enelpower ed Enel Produzione hanno depositato un atto di intervento *ad adiuvandum* della richiesta della Procura Regionale; il successivo 18 novembre 2005, con atto notificato anche a Enelpower, la difesa dell'ex Amministratore Delegato di Enelpower ha proposto un ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione volto ad accertare il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti nel procedimento sopra menzionato in ragione della non configurabilità di Enel SpA e di Enelpower SpA come organismi di diritto pubblico ed enti pubblici e la non riconducibilità dei loro Amministratori alla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

In data 30 novembre 2005 Enelpower ed Enel Produzione hanno notificato agli aventi causa dell'ex Amministratore Delegato di Enel Produzione un atto di citazione volto a chiedere, ex artt. 2901 e ss. cod. civ., l'inefficacia nei loro confronti di alcuni atti di dismissione di cespiti dal medesimo posti in essere.

Con sentenza del 22 febbraio 2006 la Corte dei Conti, ritenuta la responsabilità degli ex Amministratori e dirigenti già citati in giudizio, ha riconosciuto in favore di Enelpower un risarcimento complessivo di circa 14 milioni di euro.

Estensione dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI)

L'art. 1 quinquies del decreto legge 31 marzo 2005, n. 44 (convertito nella legge n. 88/2005) ha disposto che l'art. 4 della legge catastale n. 652 del 13 aprile 1939 si interpreta limitatamente alle centrali elettriche "nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti a esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante

qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso”.

Per effetto della menzionata previsione normativa, la rendita catastale degli immobili che costituiscono impianti destinati alle esigenze di generazione elettrica deve essere determinata tenendo conto anche delle parti rimovibili degli impianti stessi.

Tale circostanza incide – fra l’altro – sulla determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI); ciò comporta che le società proprietarie di impianti di generazione elettrica saranno tenute a corrispondere agli enti locali impositori una maggiore ICI rispetto a quanto avvenuto sinora.

Conseguentemente il Gruppo Enel potrebbe essere tenuto a corrispondere agli enti locali impositori una maggiore ICI per gli esercizi futuri.

Per quanto riguarda, invece, gli esercizi pregressi – considerato che Enel ha già in essere un contenzioso in materia di ICI per i medesimi impianti di generazione elettrica – si ritiene che gli accantonamenti già stanziati siano adeguati a contrastare l’eventuale rischio di soccombenza; non si può tuttavia escludere che i Comuni possano sollevare ulteriori contestazioni su impianti minori, fino a oggi non oggetto di rilievi.

Enel intende, comunque, contestare nelle sedi competenti l’eventuale applicazione di detta disposizione da parte degli enti locali impositori.

Ordinanza della Regione Lazio del 10 febbraio 2006: sospensione lavori di realizzazione delle opere a mare per la trasformazione a carbone della centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord

Con provvedimento del 10 febbraio 2006 il Presidente della Regione Lazio ha disposto l’immediata sospensione dei lavori di realizzazione delle opere a mare per la riconversione a carbone della centrale di Torrevaldaliga Nord e la richiesta di attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), sulla base di una presunta situazione di pericolo e danno ambientale. La sospensione dei lavori è stata disposta sul presupposto che tali opere non possano rientrare nell’ambito della procedura autorizzativa, già svoltasi, prevista dalla legge 55/02 (c.d. “decreto sblocca centrali”), ma siano soggette ad autonomo procedimento di VIA ai sensi della Direttiva 97/11CE in tale materia, ritenuta immediatamente applicabile nell’ordinamento italiano.

La sospensione ordinata dalla Regione Lazio è in grado di comportare, a breve, il blocco di tutte le attività di cantiere relative alla riconversione a carbone della centrale, con conseguente allontanamento dei lavoratori occupati. Il danno economico che si verrebbe a determinare a seguito del protrarsi della sospensione dei lavori, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti con le imprese, ammonterebbe a oltre 1 miliardo di euro, a fronte di un esborso totale di 1,5 miliardi di euro per l’intero investimento. Enel ritiene che il provvedimento regionale sia illegittimo sotto vari profili e ha proposto immediato ricorso al TAR del Lazio chiedendone la sospensione cautelare dell’efficacia.

43. Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Memorandum of Understanding con il trader russo RusEnergosbyt

Il 2 marzo 2006 Enel ha annunciato la firma di un *Memorandum of Understanding* per l'acquisizione, con un investimento di 105 milioni di dollari, di una partecipazione paritetica nel capitale di RusEnergosbyt (RES), società russa attiva nel *trading* di energia elettrica e facente capo al Presidente del Gruppo ESN, Grigory Berezkin. Grazie a questo accordo Enel ha accesso al mercato della fornitura di elettricità della Federazione Russa in collaborazione con il maggior operatore del settore, attivo fin dal 2003 nella vendita di energia elettrica sia sul mercato *wholesale* sia sul mercato *retail*. Con questa operazione Enel rafforza la sua posizione nel mercato russo, dove opera dal 2004 grazie all'accordo raggiunto con RAO UES per la gestione dell'impianto di produzione a ciclo combinato di San Pietroburgo, North West Thermal Power Plant (NWTPP).

L'alleanza con RES è parte della strategia di espansione europea di Enel ed è finalizzata a cogliere le ulteriori opportunità di investimento che saranno offerte dal processo di liberalizzazione del mercato russo.

Cessioni di attività di distribuzione e vendita di energia

In data 13 marzo 2006 Enel ed Hera SpA hanno firmato l'accordo preliminare per la cessione della rete elettrica di 18 comuni della provincia di Modena. Il corrispettivo è stato fissato in 107,5 milioni di euro a fronte del quale è stato versato un acconto di 17,5 milioni di euro. Il ramo di azienda oggetto di cessione comprende oltre 3.700 chilometri di rete, circa 80.000 clienti e 42 dipendenti. Tale accordo costituisce il perfezionamento del protocollo di intesa firmato nel febbraio 2005 tra Enel e Meta Modena SpA, società incorporata in Hera SpA dal 1° gennaio 2006.